



## *Comune di Sant'Agata di Militello*

Città Metropolitana di Messina

Modifica art. 22 del vigente Regolamento Generale delle Entrate - Dilazione di Pagamento e oneri di riscossione coattiva - approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 29.07.2019 e modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 12.05.2020.

**Approvato con Delibera di Consiglio Comunale**

**n. 81 del 25/10/2024**



## COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO

### Provincia di Messina

#### Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. <b>12</b> del <b>12-05-2020</b>	<b>OGGETTO:</b> Modifica Regolamento Generale delle entrate - dilazione di pagamento ed oneri riscossione coattiva
Riferim. Prop. N.8 del <b>04-03-2020</b>	

L'anno **duemilaventi**, il giorno **dodici** del mese di **maggio**, alle ore **17:30** e segg., in Sant'Agata di Militello, si è riunito in videoconferenza il Consiglio Comunale.

Alla **Seconda** convocazione della seduta della sessione **Ordinaria** il cui avviso di convocazione è stato notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, nelle persone dei Signori.

BARONE ANDREA MARIA	P	REITANO LAURA	P
FAZIO VALERIA	P	ORTOLEVA GIUSEPPE	A
BARBUZZA DOMENICO	A	SOTTILE CARMELO	A
ALASCIA FRANCESCA	P	PULEO GIUSEPPE ANTONINO	A
FRANCHINA ROSA MARIA	P	STARVAGGI NUNZIATINA	A
SANNA SALVATORE	P	BRANCATELLI MONICA	A
ARMELI MOCCIA SALVATORE	A	RECUPERO MELINDA	A
MANIACI GIUSEPPE	A	ZINGALE ROSALIA	A

Totale presenti n. **6** - Totale assenti n. **10**

Tutti i partecipanti sono collegati telematicamente.

Si dà atto che la piattaforma telematica, che permette il riconoscimento facciale e vocale e quindi l'identificazione dei partecipanti da parte del Segretario, è la piattaforma: <https://manage.consigli.cloud/conference/home>, giuste note prot. 9817 del 31.03.2020 e prot. n. 12031 del 27.04.2020 del Presidente del Consiglio Comunale.

Si dà atto, altresì, che i partecipanti alla seduta sono dotati di apparecchiature e sistemi informatici in grado di assicurare tele identificazione e la massima riservatezza, percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti e intervenire nella discussione.

Accertato che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, si procede al suo regolare svolgimento.

Presiede **ANDREA MARIA BARONE** nella qualità di **PRESIDENTE C.C.**

Partecipa alla seduta il **SEGRETARIO GENERALE** del Comune, **Cinzia Chirieleison**.

Vengono dal Consiglio scelti scrutatori i Signori:

*FAZIO VALERIA*

*ALASCIA FRANCESCA*

*FRANCHINA ROSA MARIA*

Intervengono alla seduta gli Assessori: **Scurria**

**Collabora alla redazione del presente verbale la Sig.ra Lina Oriti, dipendente dell'Area Assistenza Organi Istituzionali.**

**Nel presente verbale vengono indicati, tra l'altro, gli interventi ed i punti principali delle discussioni - art. 186 O.R.EE.LL.**

## **II PRESIDENTE**

invita, il Consiglio Comunale a trattare il punto n. 6 all'ordine del giorno (proposta di deliberazione n. 8 del 04.03.2020), meglio descritto in oggetto.

**L'Assessore Scurria**, dopo aver illustrato la proposta, precisa che nell'allegato "A" che fa parte integrante e sostanziale della proposta sono elencati i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie, la sospensione, il pagamento dilazionato, e per le somme superiori a Euro 10.000,00 è richiesta la prestazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria assicurativa, pari all'importo da rateizzare, tenuto conto dell'alto tasso di morosità da parte dei contribuenti.

**Il Presidente** dichiara aperta la discussione generale sul punto.

**Il Consigliere Sanna** chiede se ci sono refluenze e se tutto ciò comporta un maggiore adempimento.

**L'Assessore Scurria** afferma che si tratta di facilitare e agevolare i cittadini consentendo all'Ente di recuperare le tasse arretrate.

**Il Consigliere Alascia** chiede chiarimenti alla Dott.ssa Smiriglia sulla proposta.

**La Dott.ssa Smiriglia, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria**, collegata in videoconferenza, chiarisce che sono tantissime le richieste pervenute dai contribuenti che richiedono rateizzazioni per regolarizzare la loro posizione nei confronti dell'Ente. Rileva che con questa proposta si va a modificare il vigente Regolamento Generale per la disciplina delle Entrate Comunali, sostituendo l'art. 22 "*sospensione e dilazione del versamento*" e inserendo di seguito l'art. 22 – bis "*Riscossione coattiva svolta direttamente dall'Ente*".

**Il Presidente** dichiara chiusa la discussione generale e chiede se ci sono dichiarazioni di voto.

**Il Consigliere Sanna** annuncia voto favorevole in conformità ai pareri resi.

**Il Consigliere Reitano** annuncia voto favorevole in conformità ai pareri resi.

**Il Consigliere Alascia** annuncia voto favorevole in conformità ai pareri resi.

**Il Consigliere Franchina** annuncia voto favorevole in conformità ai pareri resi e in relazione a quanto detto dalla Dott.ssa Smiriglia.

**Il Segretario Generale** verifica il numero dei Consiglieri mediante l'appello nominale, per poi procedere alla votazione.

**Il Presidente**, non essendoci ulteriori interventi, pone in votazione la proposta di deliberazione per appello nominale, ottenendo il seguente risultato:

Presenti n. 6

Votanti n. 6

Astenuti n. 0

Voti favorevoli n. 6

Voti contrari n. 0

Pertanto,

### **Il Consiglio Comunale**

**all'unanimità approva la proposta di deliberazione n. 8/2020.**

**Il Presidente** sottopone a votazione per appello nominale l'immediata esecutività della deliberazione, ottenendo il seguente esito:

Presenti n. 6

Votanti n. 6

Astenuti n. 0

Voti favorevoli n. 6

Voti contrari n. 0

Pertanto,

### **Il Consiglio Comunale**

**NON approva l'immediata esecutività della deliberazione.**

Pertanto,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

- Vista la proposta di deliberazione n. 6 del 04.03.2020;
- Vista la Legge n. 142/90 quale risulta recepita dalla L.R. n. 48/91;
- Visto lo Statuto Comunale approvato con Delibera consiliare n. 62 del 06/12/2004 ed entrato in vigore il 10/02/2005;
- Visto l'O.R.EE.LL.;
- Visto l'esito dell'eseguita votazione

### **DELIBERA**

- 1) **DI APPROVARE** la proposta di deliberazione n. 8 del 04.03.2020 che, unitamente ai pareri su di essa apposti, di cui all'ex art. 53 della Legge 08/06/1990 n. 142 quale risulta recepito con Legge regionale n.49/91 art. 1, viene allegata alla presente deliberazione sotto lett. "A" per farne parte integrante e sostanziale.

*Il Presidente, avendo esaurito tutti gli argomenti all'o.d.g., alle ore 17,55 dichiara chiusa la seduta.*



**COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO**  
Provincia di Messina

Ufficio: AREA III - SERVIZI FINANZIARI  
- TRIBUTI -PERSONALE

**Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale**

**N. 8 DEL 04-03-2020**

**Oggetto: Modifica Regolamento Generale delle entrate - dilazione di pagamento ed oneri riscossione coattiva**

**Premesso che:**

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 27/04/2007 veniva approvato il Regolamento Generale per la disciplina delle Entrate Comunali;
- il suddetto Regolamento è stato modificato con delibera di consiliare n. 26 del 21/04/2009 e ulteriormente con Delibera di C.C. n. 10 del 19/02/2013 in particolare per quanto attiene l'art. 19 che disciplina la compensazione delle entrate comunali con i crediti del contribuente e per quanto attiene l'art. 22 del suddetto regolamento che disciplina la dilazione di pagamento;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 29/07/2019 il citato regolamento generale delle entrate è stato integrato con l'art. 19 bis, "Misure per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali" nel quale sono altresì previste istanze di dilazione secondo altre modalità;

**Tenuto conto che:**

- dalla banca dati dell'ufficio tributi risulta ad oggi un elevato tasso di morosità e che molti contribuenti richiedono rateizzazioni per regolarizzare la loro posizione nei confronti dell'Ente;

- l'Ente nel corso del 2019 ha notificato oltre 1600 ingiunzioni di pagamento per tributi scaduti utilizzando, pertanto, il sistema di riscossione coattiva diretta e che molteplici sono le conseguenti richieste di rateizzazione;

**Dato atto che:**

- la legge 160/2019 all'art. 1, commi da 796 a 801, ha dettato nuove disposizioni in materia di rateizzazione delle somme dovute dai contribuenti per cui si rende opportuno adeguare la norma regolamentare al fine di disciplinare più favorevolmente ai contribuenti le eventuali rateizzazioni, con effetto sulle norme regolamentari in materia già in vigore;

**Ritenuto**, pertanto, di doversi avvalere della disposizione normativa di cui sopra integrando il Regolamento Generale delle Entrate Comunali, sostituendo l'art. 22 "*Sospensione e dilazione del versamento*" a valere su ogni altra diversa disposizione regolamentare;

**Ritenuto**, altresì, di dover inserire l'art. 22-bis "*Riscossione coattiva svolta direttamente dall'Ente*" al fine di precisare gli oneri addebitabili al contribuente;

**Visto** il conseguente allegato "A" che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Dato atto** che l'approvazione della presente proposta comporta l'abrogazione anche di altre norme regolamentari che prevedano forme di rateizzazione diverse ed in particolare dell'art. 62 del regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) approvato con deliberazione consiliare n. 100 del 08/09/2014, dell'art. 19bis del regolamento generale delle entrate solo nella parte in cui prevede modalità di rateizzazione diverse da quelle disposte con la presente modifica fermo restando la disciplina specifica imposta dallo stesso articolo per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi comunali;

**Visto**

- o il D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997, che al titolo III prevede il riordino della disciplina dei Tributi Locali ad all'art. 52 la potestà regolamentare generale dei Comuni;
- o il vigente regolamento Generale delle Entrate Comunali;
- o il vigente regolamento di Contabilità;
- o lo Statuto Comunale;

**Dato atto** che il presente provvedimento consistendo in una modifica regolamentare deve essere sottoposto al parere dell'Organo di Revisione a norma dell'art. 239 TUEL n. 267/2000 e s.m.i. e del vigente regolamento di contabilità.

e, pertanto

**SI PROPONE**

1. **Di modificare** il vigente Regolamento Generale per la disciplina delle Entrate Comunali, sostituendo l'art. 22 "*Sospensione e dilazione del versamento*" e inserendo di seguito l'art. 22-bis "*Riscossione coattiva svolta direttamente dall'Ente*" come da allegato "A" che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. **Di stabilire** che dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento è abrogata ogni altra diversa disposizione contenuta nel regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali e in altri regolamenti ed in particolare nell'art. 62 del regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) approvato con deliberazione consiliare n. 100 del 08/09/2014 e nell'art. 19bis del regolamento generale delle entrate solo nella parte in cui prevede modalità di rateizzazione diverse da quelle disposte con la presente modifica fermo restando la disciplina specifica imposta dallo stesso articolo per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi comunali;
3. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva vista l'urgenza a provvedere, ex art. 12 della L.R. n. 44/91.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142 RECEPITO  
DALL'ART. 1 DELLA LEGGE 11 DICEMBRE 1991, N. 48 E S.M.I. SULLA  
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 8 DEL 04-03-2020

Parere del Responsabile dell'Area in ordine alla regolarità tecnica

Il Responsabile dell'Area interessata esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità  
tecnica della proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Lì, 04-03-2020

F.to Giuseppina Smiriglia

Parere del Responsabile dell'Area Economica Finanziaria

Il Responsabile dell'Area interessata esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità  
contabile della proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Lì, 04-03-2020

F.to Giuseppina Smiriglia

Il presente verbale, salvo ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**

F.to VALERIA FAZIO

**IL PRESIDENTE C.C.**

F.to ANDREA MARIA BARONE

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.to Cinzia Chirieleison

---

Il sottoscritto VICE SEGRETARIO, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

- che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

viene pubblicata all'albo pretorio on line il giorno **26.06.2020** per quindici giorni consecutivi dal **26.06.2020** al **11.07.2020**, come previsto dall'art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati.

E' copia conforme all'originale.

Dalla Residenza Comunale, li

**IL VICE SEGRETARIO**

F.to Antonino Bertolino

---

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

**che la presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA IL 06.07.2020**

decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. 44/91)

Dalla Residenza Comunale, li

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.to Chirieleison Cinzia

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li

**IL VICE SEGRETARIO**

F.to Antonino Bertolino

*Art.22*

*Sospensione e dilazione del versamento*

1. Con delibera della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali. Salvo quanto eventualmente disposto dalla normativa nazionale, la sospensione e il differimento dei termini di versamento dei tributi non può essere disposto per le quote degli stessi riservati allo Stato.
2. La Giunta Comunale può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi, nel caso in cui non si siano potuti rispettare i termini per oggettive difficoltà derivanti da cause esterne e del tutto indipendenti dalla volontà dei contribuenti.
3. Il funzionario responsabile di ciascuna entrata può disporre, su richiesta dell'interessato e per le entrate arretrate comprese eventuali sanzioni ed interessi, il pagamento dilazionato delle medesime – qualora le somme dovute superino i 100,00 euro - in rate mensili secondo quanto segue:
  - un minimo di 4 rate per importi compresi da 100,01 e 500,00 euro,
  - da 5 a 12 rate per importi da 500,01 a 3.000,00 euro
  - da 13 a 24 rate per importi da 3.000,01 a 6.000,00 euro
  - da 25 a 36 rate per importi da 6.000,01 a 20.000,00 euro
  - da 37 a 72 rate per importi che superano i 20.000,00 euro.
4. La rateazione è concessa con Provvedimento del Funzionario Responsabile entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.
5. Le rate sono determinate nel provvedimento del Funzionario Responsabile che concede la rateazione e scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli importi dovuti per l'annualità in corso.
7. L'accesso alla rateazione è subordinato alla presentazione, da parte del contribuente, di apposita istanza motivata, alla quale deve essere allegata copia fotostatica del documento d'identità del richiedente, contenente l'adesione all'atto da parte del contribuente e la rinuncia all'impugnazione dello stesso presso l'organo giurisdizionale competente. Ricevuta la richiesta di rateazione, il Comune o il soggetto affidatario della riscossione coattiva può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.
8. In caso di dilazione su ciascuna rata, a partire dalla seconda, vanno applicati gli interessi calcolati nella misura pari al tasso di interesse legale vigente maggiorato di tre punti percentuali.
9. Nel caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. L'importo residuo non versato del piano concesso a soggetto successivamente decaduto dal beneficio della rateazione sarà riscosso coattivamente. Gli importi eventualmente versati saranno imputati nel seguente ordine di priorità:
  - Rimborso spese di produzione e notifica dell'atto;

- Interessi di dilazione;
  - Sanzioni irrogate con il provvedimento rateizzato;
  - Entrate non tributarie;
  - Entrate tributarie.
10. Per le somme di ammontare superiore ad € 10.000,00 (diecimila/00) ai fini della concessione della rateizzazione è richiesta la prestazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa pari all'importo da rateizzare. La garanzia fideiussoria deve essere pari all'importo totale dovuto comprensivo degli interessi, con escussione a prima richiesta del Comune creditore e avente scadenza ad un anno successivo al termine di versamento dell'ultima rata del piano.
  11. Non possono accedere al piano coloro i quali si sono mostrati inadempienti a precedenti piani di rateazione concessi dall'amministrazione, salvo la facoltà, esercitabile una sola volta dal contribuente, di sottoscrivere un piano di rateazione straordinario per tutte le posizioni con termini di versamento scaduti pagando contestualmente almeno tre rate.

**Art. 22-bis – Riscossione coattiva svolta direttamente dall'Ente**

1. Per gli atti emessi si applicano le disposizioni previste in materia di oneri addebitabili al contribuente previste dall'art. 1, comma 803, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Per gli tutti gli atti emessi precedentemente rispetto alla data indicata nel comma precedente, continuano ad applicarsi le disposizioni precedentemente previste.



## Collegio dei Revisori dei Conti

### Verbale n. 07/2020

L'anno duemilaventi, il giorno 06 del mese di marzo, alle 10:00, nei locali della Residenza Comunale si riunisce il Collegio dei Revisori dei Conti.

Sono presenti i sigg.:

- Pruiti Giuseppe – Presidente;
- Rapisarda Santo Alfio – Componente;
- Natoli Luigi Vittorio – Componente.

Assiste ai lavori odierni, in qualità di Segretario, il Rag. Salvatore Di Maria.

Il Collegio prende in esame la nota prot. n. 7311 del 04/03/2020, assunta ai propri atti in pari data prot. n. 35, con la quale viene richiesto il parere, in ordine alla seguente proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 04-03-2020- avente per oggetto: "Modifica Regolamento Generale delle entrate - dilazione di pagamento ed oneri riscossione coattiva".

#### **Premesso :**

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 27/04/2007 veniva approvato il Regolamento Generale per la disciplina delle Entrate Comunali;
- che il suddetto Regolamento è stato modificato con delibera di consiliare n. 26 del 21/04/2009 e ulteriormente con Delibera di C.C. n. 10 del 19/02/2013 in particolare per quanto attiene l'art. 19 che disciplina la compensazione delle entrate comunali con i crediti del contribuente e per quanto attiene l'art. 22 del suddetto regolamento che disciplina la dilazione di pagamento;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 29/07/2019 il citato regolamento generale delle entrate è stato integrato con l'art. 19 bis, "Misure per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali" nel quale sono altresì previste istanze di dilazione secondo altre modalità;
- che dalla banca dati dell'ufficio tributi risulta ad oggi un elevato tasso di morosità e che molti contribuenti richiedono rateizzazioni per regolarizzare la loro posizione nei confronti dell'Ente;
- che l'Ente nel corso del 2019 ha notificato oltre 1600 ingiunzioni di pagamento per tributi scaduti utilizzando, pertanto, il sistema di riscossione coattiva diretta e che molteplici sono le conseguenti richieste di rateizzazione;

**Dato atto** che la legge 160/2019 all'art. 1, commi da 796 a 801, ha dettato nuove disposizioni in materia di rateizzazione delle somme dovute dai contribuenti per cui si rende opportuno adeguare la norma regolamentare al fine di disciplinare più favorevolmente ai contribuenti le eventuali rateizzazioni, con effetto sulle norme regolamentari in materia già in vigore;

**Ritenuto**, pertanto, di doversi avvalere della disposizione normativa di cui sopra integrando il Regolamento Generale delle Entrate Comunali, sostituendo l'art. 22 "Sospensione e dilazione del versamento" a valere su ogni altra diversa disposizione regolamentare;

**Ritenuto**, altresì, di dover inserire l'art. 22-bis "Riscossione coattiva svolta direttamente dall'Ente" al fine di precisare gli oneri addebitabili al contribuente;

**Visto** il conseguente allegato "A" che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



**Dato atto** che l'approvazione della presente proposta comporta l'abrogazione anche di altre norme regolamentari che prevedano forme di rateizzazione diverse ed in particolare dell'art. 62 del regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) approvato con deliberazione consiliare n. 100 del 08/09/2014, dell'art. 19bis del regolamento generale delle entrate solo nella parte in cui prevede modalità di rateizzazione diverse da quelle disposte con la presente modifica fermo restando la disciplina specifica imposta dallo stesso articolo per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi comunali;

**Visto**

- o il D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997, che al titolo III prevede il riordino della disciplina dei Tributi Locali ad all'art. 52 la potestà regolamentare generale dei Comuni;
- o il vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali;
- o il vigente Regolamento di Contabilità;
- o lo Statuto Comunale;

**Visti i pareri favorevoli** di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile di Servizi Finanziari;

**P.Q.S.**

esprime parere **favorevole** sulla proposta di deliberazione relativa a modificare il vigente Regolamento Generale per la disciplina delle Entrate Comunali, sostituendo l'art. 22 "Sospensione e dilazione del versamento" e inserendo di seguito l'art. 22-bis "Riscossione coattiva svolta direttamente dall'Ente" come da allegato "A".

Il Collegio, alle ore 11,30, termina i propri lavori e redige il presente verbale che, letto, viene confermato e sottoscritto.

**I Revisori**

F.to Pruiti Giuseppe

F.to Rapisarda Santo Alfio

F.to Natoli Luigi Vittorio



- l'Ente nel corso del 2019 ha notificato oltre 1600 ingiunzioni di pagamento per tributi scaduti utilizzando, pertanto, il sistema di riscossione coattiva diretta e che molteplici sono le conseguenti richieste di rateizzazione;

**Dato atto che:**

- la legge 160/2019 all'art. 1, commi da 796 a 801, ha dettato nuove disposizioni in materia di rateizzazione delle somme dovute dai contribuenti per cui si rende opportuno adeguare la norma regolamentare al fine di disciplinare più favorevolmente ai contribuenti le eventuali rateizzazioni, con effetto sulle norme regolamentari in materia già in vigore;

**Ritenuto**, pertanto, di doversi avvalere della disposizione normativa di cui sopra integrando il Regolamento Generale delle Entrate Comunali, sostituendo l'art. 22 "*Sospensione e dilazione del versamento*" a valere su ogni altra diversa disposizione regolamentare;

**Ritenuto**, altresì, di dover inserire l'art. 22-bis "*Riscossione coattiva svolta direttamente dall'Ente*" al fine di precisare gli oneri addebitabili al contribuente;

**Visto** il conseguente allegato "A" che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Dato atto** che l'approvazione della presente proposta comporta l'abrogazione anche di altre norme regolamentari che prevedano forme di rateizzazione diverse ed in particolare dell'art. 62 del regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) approvato con deliberazione consiliare n. 100 del 08/09/2014, dell'art. 19bis del regolamento generale delle entrate solo nella parte in cui prevede modalità di rateizzazione diverse da quelle disposte con la presente modifica fermo restando la disciplina specifica imposta dallo stesso articolo per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi comunali;

**Visto**

- o il D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997, che al titolo III prevede il riordino della disciplina dei Tributi Locali ad all'art. 52 la potestà regolamentare generale dei Comuni;
- o il vigente regolamento Generale delle Entrate Comunali;
- o il vigente regolamento di Contabilità;
- o lo Statuto Comunale;

**Dato atto** che il presente provvedimento consistendo in una modifica regolamentare deve essere sottoposto al parere dell'Organo di Revisione a norma dell'art. 239 TUEL n. 267/2000 e s.m.i. e del vigente regolamento di contabilità.

e, pertanto

**SI PROPONE**

1. **Di modificare** il vigente Regolamento Generale per la disciplina delle Entrate Comunali, sostituendo l'art. 22 "*Sospensione e dilazione del versamento*" e inserendo di seguito l'art. 22-bis "*Riscossione coattiva svolta direttamente dall'Ente*" come da allegato "A" che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**OGGETTO: Proposta di modifica dell'art. 22 del vigente Regolamento Generale delle Entrate - Dilazione di Pagamento e Oneri di Riscossione Coattiva - approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 29.07.2019 e modificato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 12.05.2020.**

**Premesso che:**

- recentemente sono state avviate dagli Uffici comunali le procedure volte al recupero delle tasse comunali non pagate, per le annualità pregresse, anche a seguito dell'atto di indirizzo n. 72 del 05/07/2024 adottato dalla G.C.;
- la corretta gestione delle entrate è fondamentale per l'ente locale, anche al fine di perseguire un bilancio in equilibrio e obiettivi di sana finanza pubblica locale;

**Considerato che:**

- il mancato recupero delle entrate comunali comporta responsabilità erariale, come stabilito in più occasioni dalla Corte dei Conti;

**Rilevato che:**

- trattasi, sovente, di somme ingenti che si sono accumulate negli anni presi in considerazione e che spesso superano le decine di migliaia di euro;
- per andare incontro ai cittadini, tenuto conto del difficile periodo economico che sta attanagliando l'economia italiana, appare necessario procedere ad una modifica regolamentare che preveda una più ampia possibilità di rateizzazione;

**Ritenuto che:**

- la odierna modifica regolamentare deve potersi applicare anche alle istanze in corso di istruttoria e/o, comunque, ai piani di rateizzazione già sottoscritti nel corso del corrente esercizio e non ancora definiti secondo le previsioni regolamentari previgenti, previa eventuale richiesta dei contribuenti interessati;

**VISTO:**

- la L. n. 142/90, come recepita nell'ordinamento regionale dalla L.R. n. 48/91 e s.m.i.;
- il T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i.;
- l'art. 176 del vigente O.R.EE.LL.

**SI PROPONE**

**1) Di modificare il vigente Regolamento Generale delle Entrate, così come indicato in oggetto, come segue:**

**All'art.22, comma 3, sostituire le parole:**

*"da 13 a 24 rate per importi da 3.000,01 a 6.000,00 euro"* con le parole *"da 13 a 30 rate per importi da 3.000,01 e fino a 6.000,00 euro"*.

*"da 25 a 36 rate per importi da 6.000,01 a 20.000,00 euro"* con le parole *"da 31 a 48 rate per importi da 6.000,01 e fino a 20.000,00 euro"*;

*"da 37 a 72 rate per importi che superano i 20.000,00 euro"* con le parole *"da 49 a 72 rate per importi superiori a 20.000,00"*;

**All'art.22, comma 10, Sostituire le parole "€ 10.000,00 (diecimila/00)" con le parole "€ 50.000,00 (cinquantamila/00)";**

- 2) **Di dare atto** che le modifiche di cui alla presente proposta si applicano, in via transitoria, anche alle istanze in corso di istruttoria e/o, comunque, ai piani di rateizzazione già sottoscritti nel corso del corrente esercizio e non ancora definiti secondo le previsioni regolamentari vigenti alla data della presente modifica, previa eventuale richiesta dei contribuenti interessati;
- 3) **Di rendere** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, giusto art. 12 della L.R. n. 44/1991, tenuto conto dell'urgenza.

I CONSIGLIERI PROPONENTI

*Kkk* *A. T...*  
F.TO FERRAV ALBERTO  
F.TO PILATO DANIELA  
F.TO SBERNA IVAN BORIS